

(DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41)
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI
OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI,
CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Gentile **Cliente**,
desideriamo illustrarvi le **nuove** misure introdotte con il **Decreto Legge** n. 41 del 22 marzo 2021, contenenti **ulteriori** disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici.

Nello specifico:

- Sostegno alle imprese e all'economia;
- Disposizioni in materia di lavoro;
- Altre disposizioni.

Le novità del d.l. «sostegni»

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI ECONOMICI (art. 1) «1/2»

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti **titolari** di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello **Stato**, che svolgono **attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

SOGGETTI ESCLUSI

- soggetti la cui attività risulti **cessata** al 23/03/2021;
- soggetti che hanno **attivato** la partita IVA dopo il 23/03/2021;
- enti pubblici di cui all'art. **74 del Tuir**;
- Intermediari **finanziari** e società di **partecipazione** di cui all'art. 162 bis Tuir.

REQUISITI DI ACCESSO

Compensi e ricavi 2019 **non superiori** a 10 milioni di euro a condizione che l'ammontare **medio** mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno **2020** sia **inferiore** almeno del **30%** rispetto all'ammontare **medio** mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno **2019**. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

Le novità del d.l. «sostegni»

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI ECONOMICI (art. 1) «1/2»

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di **credito d'imposta** utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In alternativa, può essere erogato tramite **bonifico bancario** direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario.

LIMITAZIONI

- Importo **minimo** di 1.000 euro per **persone fisiche**;
- Importo **minimo** di 2.000 euro per soggetti **diversi** da persone fisiche;
- Importo **massimo** 150.000 euro.

MODALITÀ DI ACCESSO

- Quota parte delle **differenza** tra il fatturato medio mensile **2020** e il fatturato medio mensile **2019**:
- *60% se i ricavi e compensi 2019 < 100.000 euro*
 - *50% se i ricavi e compensi 2019 compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro.*
 - *40% se i ricavi e compensi 2019 compresi tra 400.000 euro e 1 Milione di euro.*
 - *30% se i ricavi e compensi 2019 compresi tra 1 Milione di euro e 5 Milioni di euro.*
 - *20% se i ricavi e compensi 2019 compresi tra 5 Milioni di euro e 10 Milioni di euro.*

Le novità del d.l. «sostegni»

REGISTRI IVA PRECOMPILATI (art. 1, c. 10)

È stato **differito** il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i **registri IVA precompilati** e le liquidazioni periodiche IVA precompilate al **1° luglio 2021**.
Per le operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà messa a disposizione anche la bozza della **dichiarazione annuale dell'IVA**.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI (art. 3)

È stato aumentato lo stanziamento del Fondo per **l'esonero** dai **contributi previdenziali** per **autonomi** e **professionisti**, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a **50.000** euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 **non inferiore** al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

| Le novità del d.l. «sostegni»

SOSPENSIONE TERMINI DI RISCOSSIONE (art. 4, c. 1)

CARTELLE DI PAGAMENTO

È esteso al **30/04/2021** il periodo di **sospensione** del **versamento** delle somme derivanti da **cartelle** di **pagamento**, avvisi di **addebito** e avvisi di **accertamento** affidati all'Agente di **riscossione**.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, sono presentate, rispettivamente, entro il **31/12/2023**, entro il **31/12/2024**, entro il **31/12/2025** e entro il **31/12/2026**.

ROTTAMAZIONE TER

Viene **prorogato** il termine ultimo per il **versamento integrale** delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni c.d. **rottamazione-ter** al:

- **31 luglio 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- **30 novembre 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

È previsto, inoltre, che l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.

Le novità del d.l. «sostegni»

SOSPENSIONE TERMINI DI RISCOSSIONE (art. 4, c. 4-9)

SOGGETTI INTERESSATI

Persone fisiche con reddito imponibile 2019 inferiore a **30.000 Euro** e soggetti **diversi** dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **inferiore a 30.000 Euro**.

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Sono automaticamente **annullati tutti** i **debiti** di importo residuo, al 23 marzo 2021, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di **capitale**, **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della **riscossione** dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

CASI DI ESCLUSIONE

Lo **stralcio** riguarda i **carichi** affidati agli agenti della **riscossione** da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo **ruolo**, fatte salve **alcune** tipologie **espresse** elencate nel disposto normativo.

Le novità del d.l. «sostegni»

DEFINIZIONE SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO (art. 5, c. 1-11)

SOGGETTI INTERESSATI

I **titolari** di partita Iva attiva al **23 marzo 2021**, che hanno subito una **riduzione maggiore** del **30%** del volume d'affari dell'anno **2020** rispetto al volume d'affari dell'anno **precedente**, come risultante dalle **dichiarazioni** annuali Iva.

OGGETTO

Possibilità di **definire** in via agevolata le somme dovute a seguito di **controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta **2017** e **2018**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

(A) comunicazioni elaborate entro il **31 dicembre 2020** e non inviate per effetto della **sospensione** disposta dall'art. 157, D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2017** e, (B) comunicazioni **elaborate** entro il **31 dicembre 2021**, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2018**.

MODALITÀ

La **definizione** si **perfeziona** con il **pagamento** delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
In caso di **mancato** pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute, la definizione **non produce** effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di **sanzioni** e **riscossione**.

Le novità del d.l. «sostegni»

PROROGA «CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE» (art. 5 c. 16)

Con riferimento al periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2019**, per i soggetti con il periodo d'imposta **coincidente** con l'anno solare, il **processo** di **conservazione** delle fatture **elettroniche** deve avvenire, al massimo, entro il termine del **10 giugno 2021** (ossia nei 6 mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

Le novità del d.l. «sostegni»

REDDITO DI EMERGENZA (art. 12)

SOGGETTI INTERESSATI

(A) nucleo familiare con valore di reddito familiare nel mese di **febbraio 2021 inferiore** a **400** oppure **800** Euro (in relazione al parametro della corrispondente scala di equivalenza); (B) nucleo familiare che risiede in abitazione in locazione (la soglia è incrementata di **1/12** del valore annuo del canone di locazione); (C) nucleo familiare **senza componenti** che percepiscono o hanno percepito una delle **indennità** per i lavoratori stagionali, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

OGGETTO

È **riconosciuta** l'erogazione di **3 mensilità**, da **marzo** a **maggio 2021**, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica. La soglia del reddito familiare è pari a **400 euro**, moltiplicati per il valore della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, elevabile a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini **ISEE**.

REQUISITI DI ACCESSO

- residenza in **Italia** del componente **richiedente** il beneficio e **non** essere percettori di Reddito di cittadinanza;
- valore del **patrimonio mobiliare** familiare **2020** inferiore alla soglia di **10.000 euro**, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- valore **dell'ISEE** inferiore a 15.000 euro;
- non essere **titolari di pensione** diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- non essere **titolari di rapporto di lavoro dipendente** con retribuzione lorda superiore agli importi di cui sopra.

Le novità del d.l. «sostegni»

SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE (art. 37) «1/2»

OGGETTO

Viene creato un **Fondo** per l'anno 2021 diretto ad assicurare la **continuità operativa** delle **grandi imprese** in temporanea difficoltà finanziaria tramite la concessione di prestiti.

SOGGETTI INTERESSATI

Le imprese che presentano flussi di cassa **prospettivi inadeguati** a far fronte regolarmente alle obbligazioni **pianificate** o che si trovano in situazione di "**difficoltà**", ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

SOGGETTI ESCLUSI

Imprese nel **settore bancario, finanziario e assicurativo**;

Imprese che si trovavano già in "**difficoltà**", definita dall'art. 2, Regolamento (UE) 651/2014, del 31 dicembre 2019:

- SRL con più della **metà** del capitale sociale sottoscritto a causa di **perdite** cumulate dalle riserve;
- società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate;
- impresa oggetto di **procedura concorsuale** per insolvenza;
- impresa che ha un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o abbia ricevuto un aiuto per la **ristrutturazione** e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- impresa **diversa** da una **PMI**, qualora, negli ultimi 2 anni:
 - il rapporto **debito/patrimonio netto** contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (**EBITDA/interessi**) sia stato inferiore a 1,0.

SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE (art. 37) «2/2»

Sono stati **concessi aiuti** sotto forma di **finanziamenti** agevolati, a condizione che si possa presumere il rimborso integrale nel termine massimo **di 5 anni**.

I criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

MODALITÀ

DISCLAIMER

Il presente documento è proprietà dello studio legale e tributario **ECOVIS STLex** ed è stato predisposto unicamente come strumento informativo. In considerazione dello scopo, sono state talvolta utilizzate delle semplificazioni o approssimazioni.

Il documento non costituisce un parere professionale sulle questioni in esso trattate e nessuna decisione economica deve essere presa sulla base delle presenti slides se non con il supporto di uno specifico parere professionale.



ECOVIS STLex
Studio Legale Tributario
www.stlex.it

 Via della Chiusa 15, 20123 – Milano
 studio.milano@stlex.it
 +39 02 72 11 751
 +39 02 72 11 7575

 Piazza della Vittoria 10, 16121 – Genova
 studio.genova@stlex.it
 +39 010 55 32 41
 +39 010 55 32 460

 Corso Matteotti 12, 10121 – Torino
 studio.torino@stlex.it
 +39 011 41 20 810
 +39 011 41 20 820